



## AGGIORNAMENTI NORMATIVI IN TEMA DI COVID-19

*Al fine di agevolare la lettura del Documento, sono state evidenziate le integrazioni e/aggiornamenti rispetto alle precedenti Comunicazioni già divulgate.*

### **PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA**

Prorogato lo stato di emergenza nazionale al **31/12/2021**

### **SMART WORKING**

È prevista la possibilità per i datori di lavoro del settore privato di ricorrere all'attività in smart working emergenziale, ossia senza necessità degli accordi individuali previsti dalla legge, sino al **31/12/2021**.

*Uca Assicurazione S.p.A, conferma **la continuità di svolgimento dell'attività assicurativa per i rami in cui è autorizzata in modalità "smart working", per garantire la presenza e disponibilità telefonica oltre che via mail nell'orario di lavoro.***

*È garantita la completa operatività delle funzioni essenziali nella piena osservanza dei contingency plans da tempo attivati per la continuità operativa. Rimandiamo per ogni dettaglio alla pagina <https://www.ucaspa.com/364/emergenza-covid-19> del sito di Compagnia. La sede resta chiusa al pubblico.*

### **OBBLIGATORietà DEL GREEN PASS NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO**

**Dal 15/10/2021 sino al 31/12/2021** è obbligatorio accedere ai luoghi di lavoro presentando il cd. "green pass", sia nel settore pubblico che privato.

Ne sono coinvolti tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

Tale vincolo riguarda tutti i luoghi di lavoro: aziende, esercizi pubblici, negozi, studi professionali, nonché le abitazioni private (ad esempio baby sitter, colf, badanti...)

*L'obbligo di green pass non si applica ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute*

### **REQUISITI PER OTTENERE IL GREEN PASS**

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2. In tal caso, il Green pass sarà valido per 12 mesi dal completamento della vaccinazione;
  - avvenuta guarigione da COVID-19. In tal caso, il Green pass avrà una validità di 6 mesi a partire dalla data di guarigione-negativizzazione;
  - effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. In tal caso il Green pass avrà una validità di:
    - 72 ore, con test molecolare avente esito negativo;
    - 48 ore, con test antigenico rapido (escluso il tampone antigenico salivare) avente esito negativo.
- Per i soggetti che, per motivi di salute, non possono sottoporsi alla vaccinazione, i test molecolari e antigenici rapidi sono gratuiti.*

### **OBBLIGHI IN CAPO AI DATORI DI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO**

- definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative ed organizzative per la verifica del Green pass dei lavoratori;
- individuazione dei soggetti incaricati per tale accertamento. La nomina deve essere formalizzata con specifico atto formale.

## COMUNICAZIONE CIRCOLARE al PUBBLICO del 29/10/2021

- verifica del possesso del green pass, prevedendo prioritariamente che tali controlli vengano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.
- il controllo può essere effettuato "a campione" nel rispetto di adeguati modelli organizzativi.
- fatte salve future linee guida, può essere utilizzata la app "Verifica C19", posta a disposizione dal Governo.

### SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

- mancata verifica o mancata adozione delle misure organizzative per il controllo del Green pass: sanzione amministrativa da €. 400 a €. 1.000, che potrà essere raddoppiata in caso di reiterazione dell'illecito amministrativo;

### CONSEGUENZE A CARICO DEL LAVORATORE PRIVO DI GREEN PASS

- in caso di mancato possesso del green pass al momento dell'accesso al luogo di lavoro, il lavoratore viene considerato come assente ingiustificato fino alla presentazione di tale certificazione e comunque non oltre il 31/12/2021
- non sono previsti provvedimenti disciplinari quali la sospensione dell'attività lavorativa e rimane il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro
- retribuzione: per tutto il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti retribuzione o altri compensi o emolumenti
- aziende con meno di 15 lavoratori: dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore e sostituirlo, per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili per una sola volta, non oltre il termine del 31/12/2021.

### SANZIONI A CARICO DEL LAVORATORE SORPRESO NEL LUOGO DI LAVORO SENZA GREEN PASS

- Il lavoratore che viene trovato nel luogo di lavoro privo di green pass, ad esempio nel caso di controlli a campione, è sottoposto a sanzione amministrativa da €. 600 a €. 1.500, raddoppiabili in caso di recidiva, nonché alle conseguenze disciplinari previste dai CCNL di settore.
- contraffazione o utilizzo di green pass falsificato: procedimento penale per il reato (doloso) di falso materiale o uso di atto falsificato.

Il datore di lavoro che può dimostrare la regolarità dei controlli effettuati, non è soggetto a sanzioni

*La Compagnia ha adottato le disposizioni previste dalla vigente normativa in tema di Green Pass. È stata pertanto formalizzata una specifica Procedura, designando i nominativi dei soggetti autorizzati ("Addetti") al controllo della validità del Green Pass di chiunque acceda a qualsivoglia titolo ai locali. Al fine della verifica del possesso di Green Pass, dovrà pertanto essere esibita:*

- *la certificazione verde COVID-19 in formato cartaceo o su dispositivo mobile con lettura del QR code tramite l'App "Verifica C-19"*
- *la certificazione cartacea o su dispositivo mobile di esenzione dalla campagna vaccinale*

*Gli Addetti procederanno altresì allo screening della temperatura corporea per accertarne un valore inferiore a 37,5° C, prima di consentire l'ingresso ai soggetti richiedenti*

## SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI BANCARI, FINANZIARI E ASSICURATIVI

I contratti conclusi non oltre il **31/12/2021** sono validi ed efficaci anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di **posta elettronica non certificata** o con altro strumento idoneo. È richiesto che il consenso sia accompagnato da copia di un **documento di riconoscimento in corso di validità** del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto stesso con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità.

**COMUNICAZIONE CIRCOLARE al PUBBLICO del 29/10/2021**

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

- [DPCM del 12/10/2021](#) “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”. G.U. n 246 del 14/10/2021 in vigore dal 14/10/2021.
- [D.L. n 127 del 21/09/2021](#) “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”. G.U. n 226 del 21/09/2021 in vigore dal 22/09/2021
- [D.L. n 105 del 23/07/2021](#) "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" GU n. 175 del 23/07/2021 in vigore dal 23/07/2021

*I riferimenti normativi sono pubblicati sul sito istituzionale di Compagnia nella Home - Sezione “Emergenza Covid - 19” al seguente link: <https://www.ucaspa.com/364/emergenza-covid-19>*

**INIZIATIVE DI COMPAGNIA A SUPPORTO DEGLI ASSICURATI**

Ancora una volta, la centralità degli Assicurati rappresenta il modo di Essere UCA.

A fronte del permanere della situazione di emergenza, la Compagnia ha assunto provvedimenti a supporto dei propri Assicurati, per garantire la migliore tutela legale.

**CESSAZIONE DELL’ESTENSIONE DEL PERIODO DI MORA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE AL 31/12/2021**

*(Comunicazione Circolare n. 03/2020)*

L’iniziativa di Compagnia che ha esteso dalla data del 17/03/2020 a 60 gg. il termine di mora per le rate di premio scadute dal 21/02/2020 per tutto il territorio nazionale, **cessa improrogabilmente alla data del 31/12/2021, riportando i termini di mora a quanto originariamente disposto e previsto a norma di legge vigente.**

In conformità a quanto disposto dall’art. 1901 cod. civ., la copertura è operante per l'intera durata del periodo di mora, anche se il premio non viene corrisposto dopo giorno di scadenza contrattualmente previsto.

Non è, invece, operante per sinistri avvenuti in data successiva alle ore 24 del giorno di scadenza contrattualmente previsto, ove non sia stato corrisposto il premio.

**AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI PER TUTTE LE POLIZZE**

La Compagnia continua a garantire **l'applicazione più ampia alle clausole contrattuali per tutte le polizze in essere**, per fatti/eventi inerenti l'emergenza Covid-19, e in particolare:

- **Attività prestate a supporto della situazione di emergenza, anche se non dichiarate in Polizza, non costituiscono motivo di esenzione dalla copertura assicurativa:** in tutte le polizze di Compagnia, **l'ambito delle coperture assicurative comprende l'ipotesi di epidemia/pandemia. Al fine di garantire la tutela degli assicurati che svolgono prestazioni a supporto della situazione di emergenza, UCA interviene nelle seguenti modalità:** “Le garanzie contrattualmente previste per l'attività dichiarata in Polizza si **applicano con le stesse modalità e limitazioni anche alle vertenze inerenti prestazioni a supporto della situazione di emergenza, a condizione che siano retribuite o eseguite nell'ambito dell'attività di volontariato presso Enti e/o Associazioni autorizzati, finalizzate al contenimento della situazione di emergenza Covid-19,** per quanto oggetto delle norme di legge in vigore e applicabili. Tale copertura è prestata per la durata e per le attività espressamente indicate dalla lettera di incarico o documento equipollente. In sede di denuncia di sinistro, il Contraente e/o Assicurato è tenuto ad inviare, unitamente all'ulteriore documentazione prevista nelle Condizioni di Assicurazione, lettera di incarico, stato di servizio e/o altra documentazione idonea all'attestazione richiesta”.

## SITO UCA – INFORMAZIONI IN TEMA COVID-19

Per garantire la massima chiarezza, abbiamo raccolto e pubblicato sul sito istituzionale di Compagnia i Documenti informativi e le Norme principali in tema di Covid-19.

### HOME PAGE – EMERGENZA COVID:

<https://www.ucaspa.com/364/emergenza-covid-19>

- **Sezione COMUNICATI UCA ASSICURAZIONE:** Documenti aventi ad oggetto argomenti di particolare rilevanza per tutti gli utenti del sito, redatti dalla Compagnia.
- **Sezione INAIL:** Circolari e FAQ emesse dall'INAIL in tema di infortuni sul lavoro connessi all'emergenza Covid-19
- **Sezione GAZZETTA UFFICIALE:** Norme statali (Leggi, Decreti Legge, DPCM...) pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale
- **Sezione ANIA:** Circolari ANIA (Ass. Naz. Imprese di Assicurazione)
- **Sezione ALTRE FONTI NORMATIVE:** A titolo esemplificativo, citiamo la Relazione IVASS sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno 2020

*Il sito viene costantemente aggiornato sulla base dei provvedimenti emessi dalle Autorità competenti*

*Perché essere UCA è, da sempre, essere in ottima Compagnia!*

*Elaborazione Ufficio Gestione Tecnico Legale 29/10/2021*

**UCA ASSICURAZIONE SPA**

Sede e Direzione Generale in Piazza San Carlo 161, Palazzo Villa - 10123 Torino - Tel. 011.5627373, 011.0920601 - Fax. 011.5621563  
Codice univoco C3UCNRB - uca@ucaspa.com - pecuca@legalmail.it - www.ucaspa.com  
Società autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Provv. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 e Ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n°19867 del 08/9/1994 - C.F. 00903640019  
Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008